

Regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 12/09/2016

Titolo I – Disposizioni generali

Art.1 - Finalità

1. Il Comune di Vasanello, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello statuto, attribuisce alla diffusione, su internet tramite pagina Web o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'ente.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di video ripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:
 - A) riprese effettuate direttamente dal Comune;
 - B) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.
3. Non sono ammesse altre forme di ripresa.
4. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo statuto e con i relativi regolamenti comunali vigenti.

Art.2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui al successivo art. 5.

Art.3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, di modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni, e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniquale volta alle discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Resta fermo quanto previsto dal successivo art. 5.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39, d.lgs.267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art.4 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa di trasparenza.
2. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento, sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione scritta motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

4. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate con i precedenti commi.

TITOLI II – Riprese effettuate direttamente dal Comune

Art.5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Vasanello

1. Il Comune di Vasanello può disporre la ripresa e la successiva documentazione diffusa su internet sul proprio sito Web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi d'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa.

2. Per garantire la diffusione di immagini di informazioni pertinenti non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

4. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso delle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni in quanto non costituenti documento amministrativo.

Art.6 - Trattamento dei dati rispetto della normativa privacy

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

3. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Vasanello è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il responsabile del trattamento è il Segretario comunale.

4. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito Internet del Comune, è ugualmente individuato quale responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

5. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione delle relative delibere, per un periodo di 12 mesi a far data da ciascuna seduta consiliare.

Titolo III – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Art. 7 - Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. 196/2003 e dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento fa espresso rinvio e che qui si intendono integralmente trascritti e riportati.

2. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuto dagli interessati – il consiglio comunale, nella persona del presidente,

o eventualmente, anche dei singoli componenti - la facoltà di esercitare direttamente presso l'emittente televisiva i diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 8 - Modalità di ripresa

1. Le riprese eseguite sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate negli spazi riservati al pubblico.
2. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie le riprese televisive.
3. Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno presentare al Consiglio Comunale richiesta scritta prima dell'inizio del Consiglio Comunale.
4. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più di tre emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

Art. 9 - Interviste

1. Gli amministratori, i consiglieri comunali, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Titolo IV - Disposizioni finali

Art. 10 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/2003.

Art.11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, da effettuarsi dopo che la relativa deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.